



*Dottore Commercialista - Revisore Ufficiale dei Conti*

---

## Circolare di studio n. 1/2017

---

*Periodo 16 – 28 Febbraio  
2017*

---

*Gusmeroli dott. Alberto*

---

**Arona (NO) Viale Baracca n.8**

Tel. 0322/44281 Fax 0322/1900172

E-mail: [studiogusmeroli@tin.it](mailto:studiogusmeroli@tin.it)

**Sommario**

<b>Bene a sapersi.....</b>	<b>3</b>
Telefisco 2017: puntualizzazione in materia di rottamazione delle cartelle o definizione agevolata dei ruoli .....	3
Versamento della tassa per i libri sociali .....	4
Contribuzione Inps 2017 per i lavoratori domestici .....	6
Inail-interessi dovuti sui versamenti rateizzati dei premi autoliquidati per l'anno in corso .....	8
Cessioni di veicoli usati e Iva .....	9
Anche il depositario al termine della tenuta delle scritture contabili può comunicare l'avvenuta risoluzione del rapporto .....	11
<b>Schede operative .....</b>	<b>13</b>
Autoveicoli strumentali nell'attività d'impresa (anno 2017).....	13
Autoveicoli con limitazioni fiscali nell'attività d'impresa aventi il requisito dell'inerenza, ma non sono utilizzati esclusivamente per l'attività svolta (anno 2017) .....	15

## **Bene a sapersi**

### ***Telefisco 2017: puntualizzazione in materia di rottamazione delle cartelle o definizione agevolata dei ruoli***

L'Agenzia delle entrate, in occasione dell'evento "Telefisco 2017" del 2 febbraio scorso, ha chiarito diversi aspetti procedurali delle recenti novità fiscali, rispondendo ai quesiti della stampa specializzata, fornendo numerose precisazioni in merito sia alla recenti novità legislative.

In particolare, per quanto attiene alla "rottamazione delle cartelle" è stato precisato che per quanto attiene:

- *al perfezionamento dell'accesso alla definizione agevolata*, non si deve fare riferimento alla data di presentazione della domanda o a quella del pagamento della prima o dell'unica rata, in quanto il comma 1 dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce che l'abbattimento:

- delle sanzioni amministrative comprese nei carichi definiti;

e:

- degli interessi di mora;

risulta condizionato al *pagamento integrale*:

- del capitale e degli interessi compresi nei carichi;

- dell'inerente aggio;

- delle spese esecutive;

nonché dei diritti di notifica.

Inoltre, è opportuno anche sottolineare che il successivo comma 4 dispone poi che - *nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute* - la definizione agevolata non è efficace e, di conseguenza, Equitalia prosegue nell'attività di recupero dell'integrale importo dovuto dal debitore a seguito dell'affidamento del carico, al netto, ovviamente, dei versamenti effettuati, che vengono acquisiti a titolo di acconto.

In altri termini, la definizione agevolata si deve ritenere efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - *e non soltanto quelle comprese nell'eventuale prima rata* - risultano tempestivamente corrisposte;

- *alla rimodulazione della dilazione in corso, nell'ipotesi di definizione agevolata parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente*, è necessario che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l'aggiornamento dell'entità delle rate da corrispondere per le singole successive scadenze, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali, - ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione;
- *alla definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale risulta essere stata avviata una procedura di recupero coattivo*, le spese per le procedure che «pesano» sui singoli carichi verranno imputate in proporzione al rispettivo ammontare di competenza;
- *agli effetti dei pignoramenti in corso*, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, la presentazione della dichiarazione di adesione obbliga l'agente della riscossione a non proseguire nelle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che alternativamente:
  - non sia ancora stato tenuto il primo incanto con esito positivo;
  - non sia stata presentata istanza di assegnazione;
  - non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ne deriva, di conseguenza, che se, all'atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti o è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono e, quindi, non sussistono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva;

- *ad una rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016*, il soggetto debitore ha l'obbligo di procedere al pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 solamente per le rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, cioè alla data del 24 ottobre 2016;
- *allo scomputo del versato a titolo di sanzioni in presenza sia di dilazione, sia di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione*, l'art. 6, comma 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si deve tenere in considerazione unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell'obbligazione affidata in carico a Equitalia che hanno tale natura.  
Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell'art. 6, resta definitivamente acquisito.  
Tale modalità procedurale si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati, e, quindi, si rende operativa con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateazione, sia genericamente a titolo di acconto;
- *aggi per le sole somme dovute per estinguere il debito in sede di definizione agevolata*, si rendono dovuti in quanto relativi alle sole somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l'estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L'aggio, di conseguenza, non si rende dovuto sulle sanzioni.

## ***Versamento della tassa per i libri sociali***

Entro il 16 marzo 2017, per le società di capitali e cioè:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società consortili;
- aziende speciali degli enti locali e dei consorzi tra enti;

nonché, in relazione alla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (paragrafo: 12.1.3), per:

- le società di capitali in liquidazione ordinaria;
- le società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo onere dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile, con esclusione di quelle fallite;

sussiste l'obbligo di procedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, il cui importo dovuto, *che deve essere calcolato in relazione all'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017*, è pari a:

- € 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

Sono *esonerate dal pagamento* della tassa sui libri sociali:

- le società cooperative e di mutua assicurazione, che, in sede di vidimazione, sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura di € 67,00 per ogni 500 pagine o frazione;
- i consorzi che non assumono la forma di società consortili (vedere, al riguardo, la risoluzione 10 novembre 1990, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore deve attivare le scritture previste dalla Legge fallimentare, che vengono vidimate dal Giudice Delegato “senza spese”;
- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro che risultano affiliate a:
  - una Federazione sportiva nazionale;
  - una disciplina sportiva associata;
  - un ente di formazione sportiva;

tenendo, inoltre, in considerazione che l'inerente atto costitutivo deve necessariamente risultare coerente e in conformità alle prescrizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289. Tale esonero si ritiene collegato al fatto che l'art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dall'art. 90, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, prevede espressamente che *“gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus-organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative”* e, quindi, se non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede di vidimazione, non dovrebbero nemmeno essere tenuti ad eseguire il versamento forfetario annuale.

Attualmente, la vidimazione iniziale è prevista solamente per i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile, riguardanti specificamente:

- il libro soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo e/o del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle obbligazioni;
- di ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Se, dopo aver corrisposto la tassa annuale, la società pone in essere il trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle entrate, non è tenuta ad eseguire un ulteriore versamento in quanto, a seguito dello stesso, non si rende necessario eseguire una nuova vidimazione dei libri sociali.

Pertanto, relativamente ad una società costituita alla fine del precedente anno solare, come, a titolo meramente indicativo, in data 31 ottobre, con termine del primo esercizio sociale al 31 dicembre, si ritiene non dovuta la tassa in argomento, in quanto la medesima si deve ritenere operativa per anno e non per periodo d'imposta.

In pratica, poiché il tributo, in sede di costituzione, è già stata corrisposto per l'anno in corso, il primo versamento che deve trovare esecuzione è quello che deve risultare posto in essere entro il successivo 16 marzo per la competenza del nuovo anno solare.

Il versamento della cosiddetta *tassa annuale*, che è deducibile ai fini sia dell'Ires sia dell'Irap, è dovuto, come detto, in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell'anno, e, ai fini operativi, sostituisce l'onere della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.

Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato utilizzando il modello F24, specificando:

- il codice tributo: 7085;
- l'anno di riferimento: 2017.

Nel sito internet dell'Agenzia delle entrate viene evidenziato che *l'omesso versamento della tassa annuale in argomento “è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a € 103”*, anche se, in assenza di una specifica sanzione stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 per l'omesso e/o per il ritardato versamento, si ritiene coerente fare riferimento alla regola generale in tema di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa l'entità della sanzione amministrativa nella misura pari al 15% o al 30% dell'importo dovuto, in relazione al momento del pagamento.

Aderendo alla tesi della *“sanzione amministrativa pari al 15 o al 30%”*, sussiste la possibilità, *in assenza di cause ostative*, di fare ricorso al ravvedimento operoso con il pagamento della sanzione amministrativa:

- *entro 14 giorni dal 16 marzo 2017*, nella misura dallo 0,1% al 1,4% (in quanto, per ogni giorno di ritardo, deve essere conteggiato lo 0,1%);
- *dai 15 ai 30 giorni successivi il 16 marzo 2017*, nella misura ridotta del 1,50% (1/10 del 15%);
- *entro 90 giorni dal 16 marzo 2017*, nella misura ridotta del 1,67% (1/9 del 15%);
- *dopo i 90 giorni ed entro un anno dal 16 marzo 2017*, nella misura del 3,75% (1/8 del 30%);
- *dopo un anno ed entro due anni dal 16 marzo 2017*, nella misura del 4,29% (1/7 del 30%);

- oltre due anni dal 16 marzo 2017, nella misura del 5% (1/6 del 30%).

## **Contribuzione Inps 2017 per i lavoratori domestici**

Entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare, deve essere eseguito il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici *per il precedente trimestre*, la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).

Infatti, versamenti devono risultare eseguiti secondo il seguente scadenziario:

- *primo trimestre*, dal 1° al 10 aprile;
- *secondo trimestre*, dal 1° al 10 luglio;
- *terzo trimestre*, dal 1° al 10 ottobre;
- *quarto trimestre*, dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo;

tenendo in considerazione che per adempiere all'obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità:

- *bollettino Mav precompilato* inviato direttamente al datore di lavoro dall'Istituto;
- *circuito "Reti Amiche"*;
- *online*, sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione: "Servizi online" -> "Cittadino" -> "Lavoratori domestici: pagamento online contributi", utilizzando la carta di credito;
- *contact center*, telefonando al numero gratuito 803.164.

Al riguardo, si puntualizza che a seguito dell'iscrizione, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico.

Il contributo è legato alla paga effettiva oraria.

Gli elementi che compongono la paga oraria sono:

- la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
- il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria;

tenendo presente che la retribuzione oraria effettiva deve essere indicata sempre, anche nel caso si versi il contributo corrispondente alla quarta fascia.

Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

L'entità dei contributi dovuti per l'anno 2016 può essere così schematizzata:

- *senza contributo addizionale (di cui al comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012):*

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
retribuzione oraria		importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUA	Senza quota CUA (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,39 (0,35) (2)	€ 1,40 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,57 (0,39) (2)	€ 1,58 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 1,91 (0,48) (2)	€ 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (0,25) (2)	€ 1,02 (0,25) (2)

(1) Il contributo Cuaf-Cassa Unica Assegni Familiari non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31

dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi indica la quota a carico del lavoratore.

- *comprensivo del contributo addizionale (comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:*

lavoratori italiani e stranieri			
retribuzione oraria		importo contributo orario	
effettiva	convenzionale	comprensivo quota Cuaf	senza quota Cuaf (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,49 (0,35) (2)	€ 1,50 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,68 (0,39) (2)	€ 1,69 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 2,05 (0,48) (2)	€ 2,06 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,08 (0,25) (2)	€ 1,09 (0,25) (2)

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

mentre i “*coefficienti di ripartizione*” operativi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 sono i seguenti:

- *senza contributo addizionale (di cui al comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012):*

gestione	lavoratori domestici con Cuaf		lavoratori domestici senza Cuaf	
	aliquote	coefficienti	aliquote	coefficienti
F.P.L.D.	17,4275%	0,872793	17,4275%	0,867579
ASpl	1,0300%	0,051584	1,1500%	0,057250
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
Maternità	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,3100%	0,065607	1,3100%	0,065215
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,2000%	0,010016	0,2000%	0,009956
Totale	19,9675%	1,000000	20,0875%	1,000000

*comprensivo del contributo addizionale (comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:*

gestione	lavoratori domestici con Cuaf		lavoratori domestici senza Cuaf	
	aliquote	coefficienti	aliquote	coefficienti
F.P.L.D.	17,4275%	0,815608	17,4275%	0,811053
ASpl	1,0300%	0,048204	1,1500%	0,053519
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
Maternità	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,3100%	0,061308	1,3100%	0,060966
Contributo addizionale	1,4000%	0,065520	1,4000%	0,065154
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,2000%	0,009360	0,2000%	0,009308

Totale	21,3675%	1,000000	21,4875%	1,000000
--------	----------	----------	----------	----------

## ***Inail-interessi dovuti sui versamenti rateizzati dei premi autoliquidati per l'anno in corso***

Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi al saldo per l'anno 2016 e in acconto per l'anno 2017, può essere effettuato *in unica soluzione* entro il 16 febbraio 2017 oppure in *quattro rate trimestrali*, dandone comunicazione direttamente nell'ambito della dichiarazione delle retribuzioni.

Specificamente, i datori che hanno scelto di avvalersi della rateazione, sono tenuti a corrispondere il totale del premio dovuto in *quattro diverse scadenze* e cioè entro:

- *il 16 febbraio 2017*, la prima rata, pari al 25% dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex Anmil, senza alcuna maggiorazione per interessi;
- *il 16 maggio 2017*, la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo degli interessi di dilazione;
- *il 21 agosto 2017*, la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorata dei previsti interessi di dilazione;
- *entro il 16 novembre 2016*, la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandola, come per le precedenti, degli interessi per il prorogato termine di adempimento.

Per il procedere alla corresponsione del premio dovuto, nella sezione Inail del modello F24 deve risultare specificato, come regola generale, salvo particolari situazioni, per:

- *il codice sede*, il riferimento che contraddistingue la sede Inail competente per territorio;
- *il codice ditta*, il dato identificativo della ditta (non della "Pat-posizione assicurativa territoriale") presente sulla comunicazione di apertura della posizione assicurativa e su ogni altra comunicazione che l'Istituto ha inviato all'azienda;
- *il c.c.*, il codice di controllo, rappresentato dalle ultime due cifre del codice o dato identificativo della ditta;
- *il numero di riferimento*, il riferimento del premio derivante da autoliquidazione, che deve essere identificato dal codice "90" seguito dall'anno a cui l'autoliquidazione si riferisce (es.: per l'anno 2017: 902016);
- *la causale*, la lettera P;
- *l'importi a debito/credito*, l'entità del premio dovuto o dell'ammontare che risulta posto in compensazione.

I datori di lavoro, anche per l'anno 2017, devono necessariamente procedere alla presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2016 entro il termine del 28 febbraio 2017, tenendo presente che:

- se sono titolari di una Pat-posizione assicurativa territoriale devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici "Alpi online", che calcolano anche il premio dovuto, e procedono all'invio telematico della dichiarazione salari;
- presumono di erogare nell'anno 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2016 (a es.: per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2017) devono inviare all'Inail - entro il 16 febbraio 2017 - la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio "riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2017;
- si sono avvalsi dell'opportunità di corrispondere in maniera dilazionata i premi dovuti per l'anno in corso, ai sensi del comma 19 dell'art. 59 della L. 449/1997, così come modificato dall'art. 55, comma 5, della L. 144/1999, devono procedere al versamento della *rata* di premio anticipato (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista, come di seguito



specificato) risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.

Per quanto attiene la misura degli interessi dovuti, si precisa che il tasso per il calcolo degli interessi da corrispondere in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione è pari all'0,70%.

I datori di lavoro che hanno iniziato l'attività nel periodo intercorrente tra la metà e la fine di dicembre 2016 e hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, possono presentare l'autoliquidazione 2016/2017 entro il 16 giugno 2017, nel qual caso potranno usufruire del pagamento rateale corrispondendo la prima rata, pari al 50% del premio, entro il 16 giugno 2017, mentre sulle successive applicheranno gli specifici coefficienti da applicare agli importi della terza e quarta rata scadenti rispettivamente il 21 agosto 2017 e il 16 novembre 2017.

Di seguito, si riportano i coefficienti, riguardanti l'intero anno solare, da moltiplicare agli importi delle rate dell'autoliquidazione 2016/2017 successive alla prima, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nell'ipotesi in cui il termine di pagamento del giorno 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 21 agosto, senza alcuna ulteriore particolare maggiorazione.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per:

- *l'autoliquidazione 2016/2017 scaduta al 16 febbraio 2017*, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

<i>rate</i>	<i>data scadenza</i>	<i>data utile per il pagamento</i>	<i>Coefficiente interessi</i>
1°	16 febbraio 2017	16 febbraio 2017	0,00000000
2°	16 maggio 2017	16 maggio 2017	0,00134110
3°	16 agosto 2017	21 agosto 2017	0,00272740
4°	16 novembre 2017	16 novembre 2017	0,00411370

- *l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 giugno 2017*, i coefficienti da applicare sono, invece, i seguenti:

<i>rate</i>	<i>data scadenza</i>	<i>data utile per il pagamento</i>	<i>Coefficiente interessi</i>
1° e 2°	16 giugno 2017	16 giugno 2017	0,00000000
3°	16 agosto 2017	21 agosto 2017	0,00091918
4°	16 novembre 2017	16 novembre 2017	0,00230548

## ***Cessioni di veicoli usati e Iva***

Ai sensi dell'art. 19-bis1 del decreto Iva, per le cessioni di:

- ciclomotori;
- motocicli;
- autovetture;
- autoveicoli;

che a suo tempo sono stati importati o acquistati, anche utilizzando un'operazione di leasing, la base imponibile deve essere determinata applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di detrazione che era stata utilizzata in sede di acquisizione come schematizzato nel seguente prospetto:

<i>veicoli acquistati</i>	<i>detrazione iva operata in sede di acquisto del veicolo</i>	<i>regime fiscale previsto per la successiva cessione</i>
entro il 31 dicembre 2000	Iva non detratta in modo totale	Esente ex art. 10, n. n. 27-quinquies, del decreto Iva

nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005	Iva detratta nella misura del 10%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 10% del corrispettivo di cessione
nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005	Iva detratta nella misura del 10% più ulteriore 30% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006	Iva detratta nella misura del 15%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 15% del corrispettivo di cessione
nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006	Iva detratta nella misura del 15% più ulteriore 25% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
nel periodo dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007	Iva detratta in relazione al principio di inerenza in relazione all'utilizzo	Base imponibile Iva nella misura corrispondente alla percentuale di tributo detratto in sede di acquisizione in elazione al principio di inerenza
dal 27 giugno 2007	Iva detratta nella misura del 40%	Base imponibile Iva nella misura del 40% del corrispettivo di cessione

**Caso** – nel mese di dicembre 2016, un esercente attività d'impresa, ha ceduto un'autovettura al prezzo (Iva esclusa) di € 10.000,00, che aveva acquistato nel mese di maggio 2005 per € 50.000,00, oltre all'Iva del 20% pari a € 10.000,00.

Nell'anno 2005, aveva proceduto a detrarre il 10% dell'Iva (€ 1.000,00) e non aveva ritenuto opportuno presentare l'istanza di rimborso per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione.

La fattura per la cessione dell'autovettura, limitatamente ai conteggi, deve necessariamente risultare così redatta:

- Prezzo di cessione dell'autovettura .....	€ 10.000,00
- Iva 22% su € 1.000,00 (10% del prezzo di cessione) .....	€ 220,00
	-----
- Totale fattura .....	€ 10.220,00
	-----

Per quanto attiene alla cessione in esame, al rigo VE22 della dichiarazione annuale Iva 2016, deve risultare compreso l'importo di € 1.000,00 con l'inerte entità di tributo pari a € 220,00, tenendo presente, inoltre, che l'ammontare imponibile di € 1.000,00 deve essere anche evidenziato al successivo rigo VE39, in quanto deve concorrere negativamente alla formazione del "volume d'affari" da indicare al successivo rigo VE40.

Limitatamente ai dati del caso esaminato, l'esposizione dei dati deve risultare così impostata:

<b>Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</b>	<b>VE20</b> Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			
	<b>VE21</b>	,00	4	,00
	<b>VE22</b>	<b>1.000</b>	,00	<b>220</b>
		,00	10	,00
		<b>1.000</b>	,00	<b>220</b>
	<b>VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni</b>	<b>1.000</b>	,00	
<b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>	<b>VE50 VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei rigi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	,00		

Per completezza dell'argomento inerente alle cessioni dei veicoli, si rammenta che con l'art. 1, comma 261, lett. c), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, è stato coordinato il regime Iva inerente alle cessioni di beni il cui acquisto e/o l'importazione ha consentito di operare una detrazione parziale del tributo.

In concreto, risulta operativo il principio che la base imponibile delle cessioni di beni acquistati con la detrazione parziale dell'imposta nel rispetto del dettato dell'art. 19-bis1 del decreto Iva o di altre specifiche norme riguardanti l'indetraibilità oggettiva, deve essere individuata, in relazione all'art. 13 del decreto Iva, applicando al corrispettivo dell'operazione la medesima percentuale di detrazione che è stata esercitata in sede di acquisizione del bene.

Poiché l'art. 19-bis1 del decreto Iva, prevede espressamente che l'imposta versata per l'acquisto e/o l'importazione dei veicoli è detraibile:

- *nella misura ridotta del 40%*, se vengono utilizzati solo parzialmente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- *per l'intero importo*, se:
  - l'acquirente svolge attività di agente e/o rappresentante di commercio;
  - rientrano nell'ambito dell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, come, a titolo meramente indicativo, nel caso del rivenditore o del concessionario di autoveicoli e autoveicoli;
  - sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

tenendo in considerazione che alla medesima regola procedurale di detrazione del tributo sono soggette le operazioni inerenti all'acquisto e/o all'importazione dei componenti e/o di ricambi dei veicoli in argomento. Inoltre, si rammenta che nell'art. 19-bis1, lettere c) e d), del decreto Iva risulta presente il concetto unitario di "veicoli stradali a motore", che necessariamente comprende *"tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto"*.

Poiché l'individuazione dei beni deve essere ricercata esclusivamente nella lett. c) dell'art. 19-bis1, del decreto Iva, si potrebbe affermare che sussiste la detrazione integrale del tributo, quando il veicolo risulta effettivamente ed esclusivamente utilizzato nell'attività d'impresa o professionale.

## ***Anche il depositario al termine della tenuta delle scritture contabili può comunicare l'avvenuta risoluzione del rapporto***

L'art. 35 del decreto Iva prevede che i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 dell'articolo citato, richiede espressamente che venga specificato, tra gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di inizio attività, il *"luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti"*.

A sua volta, il comma successivo stabilisce che il contribuente deve dichiarare, fra l'altro, la variazione degli elementi elencati al comma 2, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

In relazione all'art. 35, comma 3, del citato decreto Iva, grava, pertanto, sul contribuente l'obbligo di dichiarare entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate la variazione degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività, compresa la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Le disposizioni richiamate non prevedono obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate a carico del terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegna al contribuente le scritture contabili.

Pertanto, in caso di variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate la variazione dei dati deve essere assolto dal contribuente e non può essere correttamente soddisfatto dal terzo con il quale cessa il rapporto di deposito (e/o di tenuta).

Il depositario, in relazione alle disposizioni che disciplinano le modalità di trasmissione della dichiarazione sopra richiamate, può, tuttavia, provvedere alla presentazione del modello anagrafico, quale persona delegata dal contribuente o, in presenza di prescritti requisiti, in qualità di incaricato alla trasmissione telematica.

Se non si verificano le anzidette ipotesi, il depositario può chiedere al contribuente prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, considerato l'interesse al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui trattasi, anche ai fini di eventuali accessi o richieste di ispezioni documentali ai sensi dell'art. 52 del decreto Iva.

Nell'eventualità che non abbia conferma dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il depositario può comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, l'avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture.

Il depositario può presentare analogha comunicazione nel caso in cui sia stato impossibilitato a restituire le scritture contabili al contribuente, indicandone la motivazione.

## Schede operative

### **Autoveicoli strumentali nell'attività d'impresa (anno 2017)**

<i>Tipo operazione</i>	<i>Riferimento operativo</i>	<i>Rilevanza procedurale</i>
<b>Acquisto</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile ( <i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i> ). Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
<b>Ammortamento</b>	<i>Valore contabile di imputazione</i>	Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato in relazione al stimato periodo di utilizzo.
	<i>Imposte dirette</i>	Quota di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale o del periodo d'imposta con applicazione dell'aliquota individuabile nel D.M. 31.12.1988, che, di regola, è pari a: 20% ( <i>nel primo periodo d'imposta di entrata in uso del bene, l'aliquota deve essere ridotta alla metà</i> ). Per gli acquisti di beni nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti eseguito il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
<b>Leasing-canone</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dei canoni che possono essere imputati all'esercizio sociale o al periodo d'imposta da imputare nel rispetto del principio di competenza temporale ( <i>in relazione al valore distintamente ed espressamente specificato nel contratto di leasing</i> ).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Canoni interamente deducibili nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ), tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
<b>Leasing-riscatto</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile ( <i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i> ). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, sussiste la possibilità di applicare l'ammortamento nella misura del 100% (con l'operatività, se ne ricorrono i presupposti, del super-ammortamento).
<b>Noleggino full</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile del noleggino <i>più</i> oneri accessori di diretta

<b>service</b>		imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Ammontare noleggiato interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
<b>Premi assicurativi</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
	<i>Detrazione Iva</i>	Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma dell'art. 10 del medesimo decreto.
	<i>Imposte dirette</i>	Ammontare premio assicurativo interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
<b>Bollo auto/tassa di circolazione</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dell'imposta di bollo nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione fuori campo Iva
	<i>Imposte dirette</i>	Ammontare dell'imposta di bollo deducibile secondo il "principio di cassa", anche se può essere rispettato il criterio della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
<b>Carburanti e lubrificanti</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile integralmente.
<b>Manutenzioni e riparazioni</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Interamente deducibile fino al limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccedenza per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (per gli esercenti attività di taxi, scuola guida, trasporti pubblici e autotrasportatori: interamente deducibile fino al limite del 25% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccedenza per quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi).
<b>Oneri e/o spese incrementative</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Capitalizzazione dell'incremento del valore del bene in misura pari all'ammontare imponibile addebitato.
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile ( <i>tramite imputazione a titolo di maggiori quote ammortamento</i> ).
<b>Pedaggi autostradali</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile.
<b>Contravvenzioni o multe stradali</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Importo della contravvenzione più oneri di diretta imputazione (compreso onere inerente alla notifica).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione non Iva.
	<i>Imposte dirette</i>	Interamente non deducibile.
<b>Altre spese diverse dalle precedenti</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente

		annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile.

***Autoveicoli con limitazioni fiscali nell'attività d'impresa aventi il requisito dell'inerenza, ma non sono utilizzati esclusivamente per l'attività svolta (anno 2017)***

<i>Tipo operazione</i>	<i>Riferimento operativo</i>	<i>Rilevanza procedurale</i>
<b>Acquisto</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile della misura del 20% dell'intero ammontare del valore di acquisto, tenendo presente il limite massimo di € 18.075,99 ( <i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i> ).
<b>Ammortamento</b>	<i>Valore contabile di imputazione</i>	Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato in relazione al stimato periodo di utilizzo.
	<i>Imposte dirette</i>	Quota di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale o del periodo d'imposta con applicazione dell'aliquota individuabile nel D.M. 31.12.1988, che, di regola, è pari a: 20% ( <i>nel primo periodo d'imposta di entrata in uso del bene, l'aliquota deve essere ridotta alla metà</i> ). L'importo base su cui calcolare l'ammortamento non può superare l'entità di € 3.615,20. Per gli acquisti di beni nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
<b>Leasing-canone</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dei canoni che possono essere imputati all'esercizio sociale o al periodo d'imposta da imputare nel rispetto del principio di competenza temporale ( <i>in relazione al valore distintamente ed espressamente specificato nel contratto di leasing</i> ).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta, compresa Iva non detraibile, nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ) e nei limiti della percentuale di deducibilità: $[(18.075,99 \times 20 \times 100) : \text{costo sostenuto dal concedente} + \text{Iva non detraibile per l'utilizzatore}]$ .
<b>Leasing-riscatto</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto <i>più</i> oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile nel limite massimo di € 3.615,20 ( <i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i> ). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, sussiste la possibilità di applicare l'ammortamento immediato nella misura del 20%.
<b>Noleggito full service</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile nella misura del 20% dell'intero ammontare del valore

		del noleggio, tenendo presente il limite massimo di € 3.615,20.
<b>Premi assicurativi</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
	<i>Detrazione Iva</i>	Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma dell'art. 10 del medesimo decreto.
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare del premio assicurativo interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
<b>Bollo auto/tassa di circolazione</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dell'imposta di bollo nel rispetto della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione fuori campo Iva
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare dell'imposta di bollo deducibile secondo il "principio di cassa", anche se può essere rispettato il criterio della competenza temporale ( <i>imputazione, se del caso, tramite "risconti"</i> ).
<b>Carburanti e lubrificanti</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare della spesa per carburanti e lubrificanti deducibile secondo il "principio di cassa".
<b>Manutenzioni e riparazioni</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	20% della spesa sostenuta deducibile fino al limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccedenza per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
<b>Oneri e/o spese incrementative</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Capitalizzazione dell'incremento del valore del bene in misura pari all'ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% del valore contabile ( <i>tramite imputazione a titolo di maggiori quote ammortamento</i> ).
<b>Pedaggi autostradali</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% dell'entità del valore contabile.
<b>Contravvenzioni o multe stradali</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Importo della contravvenzione <i>più</i> oneri di diretta imputazione (compreso onere inerente alla notifica).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione non Iva.
	<i>Imposte dirette</i>	Interamente non deducibile.
<b>Altre spese diverse dalle precedenti</b>	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% dell'entità del valore contabile.